Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 novembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1964, n. **1184.**

Erezione in ente morale dell'Ospedale « Scillesi d'America », con sede nel comune di Scilla (Reggio Calabria).

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale « Scillesi d'America », con sede nel comune di Scilla (Reggio Calabria), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1185.**

Erezione in ente morale dell'Ospizio dei vecchi poveri « San Vincenzo de' Paoli », con sede nel comune di Vizzini (Catania).

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospizio dei vecchi poveri « San Vincenzo de' Paoli », con sede in Vizzini (Catania), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1186.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo al rione Palazzaccio del comune di Cecina (Livorno).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 26 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 18 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo al rione Palazzaccio del comune di Cecina (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1187.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Stefano di Ungheria, in Padova.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 ottobre 1962, integrato con dichiarazione in data 15 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santo Stefano di Ungheria, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1188.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Angela Merici, in Milano.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 18 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Angela Merici, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1189.**

Erezione in ente morale del Ricovero vecchi « Don Gaudenzio Martinazzoli », con sede in Capriolo (Brescia).

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero vecchi « Don Gaudenzio Martinazzoli », con sede in Capriolo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Norme integrative per l'attuazione dell'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1964, registro n. 4, foglio n. 178, con il quale è stato assegnato, a norma dello art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al « Consorzio cooperativo nazionale avicolo » un contributo nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione della raccolta collettiva, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova conferite nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964, entro il limite massimo di spesa di lire 800 milioni;

Vista la lettera con la quale il suddetto Consorzio ha fatto presente la necessità di ottenere acconti sul contributo onde poter essere in grado di sostenere le spese inerenti all'organizzazione ed all'esecuzione dell'iniziativa;

Considerata la necessità di prevedere la possibilità di concessione di acconti al Consorzio in parola, atteso che il medesimo deve in effetti far fronte ad onerose spese, tra cui quelle inerenti all'azione di propaganda, la quale deve essere svolta in massima parte nella fase iniziale della gestione e con la maggiore completezza possibile, al fine di assicurare un soddisfacente collocamento del prodotto;

Decreta:

All'art. 3 del succitato decreto ministeriale 10 agosto 1963 è aggiunto il seguente comma:

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni dello ammasso delle uova, il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste potrà concedere, nel corso della gestione, acconti sui contributi per un importo complessivo non superiore al 50% delle spese già sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese stesse.

In tal caso l'Ente gestore deve assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'ammasso di cui sopra sarà contenuto entro il suindicato limite di lire 800 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a suo carico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 309

(9818)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Impiegati della carriera esecutiva del ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, ai sensi dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono, nell'esercizio delle loro funzioni, agenti di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare l'art. 18;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 395, con il quale i sottoelencati impiegati sono stati nominati vice assistenti tecnici nel ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi di questo Ministero;

Decreta:

I sottoelencati vice assistenti tecnici nel ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi, sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni ed aggiunte:

1. Ilardi Girolamo
2. Botteon Armando
3. Rubellini Luigi
4. Mollura Nicola
5. Vento Francesco
6. Medri Nerio
7. Arcangeli Nando
8. Manfra Stanislao
9. Scarano Nicola
10. Del Monte Giuseppe
11. D'Ingecco Donato
12. Turrisi Giuseppe

I predetti sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: Camangi

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Impiegati della carriera di concetto del ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ai sensi dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono, nell'esercizio delle loro funzion., ufficial. di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare l'art. 18;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 357, con il quale i sotto elencati impiegati sono stati nominati vice esperti tecnici (coefficiente 202) nel ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi di questo Ministero;

Decreta:

I sotto elencati vice esperti tecnici (coefficiente 202) nel ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi, sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte:

1. Cappello Luigi
2. Rosso Mario
3. Buschi Giuseppe
4. Anselmo Antonio
5. Caldano Giuseppe
6. Domanico Giuseppe
7. Alciati Giovanni
8. Lo Russo Giovanni
9. Gozzelino Adriano
10. Olivero Davide
11. Bosso Emiliano
12. Migliardi Giuseppe
13. Belletti Vincenzo
14. Cotogni Andrea
15. Bravi Franco
16. Catalano Giuseppe
17. Mormando Salvatore
18. Capocasa Enzo
19. Somma Gaetano
20. Aragiusto Pasquale
21. Giorgetti Guerrino
22. Mazzarini Dante
23. Benedetti Ubaldo
24. Tacchi Tonino
25. Sgarbi Vittorio
26. Gasparri Piero
27. Perini Franco
28. Ferri Giulio
29. La Marra Giacomo
30. Bona Attilio
31. Gigliotti Leopoldo
32. Dalla Casa Alessandro
33. Anderlucci Giovanni
34. Corvo Emilio
35. Mignini Giuseppe
36. Giachetti Giuseppe
37. Arcese Leo
38. Sonnessa Arnaldo
39. Bracchi Giuseppe
40. Freni Salvatore
41. De Luca Leonardo
42. Cecchetelli Luigi
43. Satolli Romano
44. Di Giacomantonio Antonio
45. Galli Enrico
46. Grillini Roberto
47. Leone Umberto
48. Matteucci Enzo
49. Savino Rosario

I predetti sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: Camangi

(9692)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1964.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede a Palermo, approvato con proprio decreto in data 10 febbraio 1954 e modificato con proprio decreto 7 agosto 1962;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 16 aprile 1964;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 agosto 1964;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F. I.S.), ente di diritto pubblico con sede a Palermo, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.

CAPO I

Costituzione - Finalità - Sede - Fondi patrimoniali

Art. 1.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 e regolato dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 2.

Al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Regione siciliana, l'Istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, nonchè di imprese diverse da quelle industriali semprechè tale compito gli sia assegnato da disposizioni di legge.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 4 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L.	1.600.000.000
b) Regione siciliana	»	800.000.000
c) Banco di Sicilia	»	800.000.000
d) Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Provincie siciliane	»	624.000.000
e) Banche popolari operanti in Sicilia	»	176.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, soltanto nell'ambito delle Banche popolari di cui al primo comma, lettera *e*), del presente articolo.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

Fermo il disposto dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nei riguardi della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcuno degli altri partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, questa, previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri partecipanti ovvero da Istituti di credito a carattere nazionale o da Istituti assicurativi e previdenziali operanti nella Regione siciliana.

Il versamento delle nuove quote di partecipazione dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Soso costituiti presso l'Istituto:

a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, i mezzi previsti dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, nonchè i mezzi che potranno essere permanentemente assegnati al fondo da successive leggi;

b) un fondo di rotazione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, con le modalità ivi contemplate ed integrate dalle successive disposizioni di legge;

c) due fondi a gestione separata formati dalle somme assegnate dalla Regione siciliana in virtù rispettivamente degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;

d) qualsiasi altro fondo che in virtù di future disposizioni di legge, sia nazionali che regionali, sia assegnato all'Istituto.

CAPO II

Operazioni di provvista e d'impiego

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno;

e) aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, con le formalità e nei limiti previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

A speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto può essere accordata la garanzia della Regione siciliana, a' termini delle leggi dalla stessa emanate in materia.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 6.

L'Istituto per lo svolgimento della sua attività può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di disposizioni di legge nazionale o regionale.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese di cui all'art. 2, operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni sui titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da leggi speciali.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a), b) ed f), l'Istituto può convenire la costituzione di previlegi sugli impianti e macchinari, a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

La durata massima delle singole operazioni è fissata, salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, come segue:

per i mutui: 15 anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari: 5 anni;

per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito, comunque, l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Per le operazioni da effettuare mediante l'utilizzazione dei fondi regionali di cui al precedente art. 4, lettera c), l'Istituto si uniformerà ai criteri stabiliti annualmente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio della Regione siciliana e che abbiano per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società stesse.

Le somme da impiegare nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto è soggetto al trattamento tributario stabilito dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 10.

E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

L'Istituto può istituire, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, uffici di rappresentanza in Sicilia e nel territorio nazionale continentale — esclusi il Mezzogiorno e la Sardegna — su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per le necessità del servizio può inoltre avvalersi delle aziende di credito partecipanti e di altre aziende di credito.

CAPO III
Organi dell'Istituto

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il direttore generale;

f) il Comitato tecnico consultivo.

CAPO IV
Assemblea dei partecipanti

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o dai loro delegati — a norma dei rispettivi statuti — i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a' termini dello statuto.

L'assemblea, su proposta del presidente, designa il proprio segretario, scegliendolo fra i funzionari dell'Istituto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a' termini del successivo art. 26;

c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato tecnico consultivo ed il Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19, nonchè la medaglia di presenza, per l'intervento alle riunioni, a favore del presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e il Comitato tecnico consultivo, escluso, per quest'ultimo, il direttore generale che lo presiede;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al presidente ed ai componenti gli organi dell'Istituto ed il Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19 quando essi non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto stabilendone le relative modalità;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvarsi con le modalità di cui al successivo art. 30;

h) nominare un sindaco effettivo;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

CAPO V
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 20;

b) di dieci consiglieri, di cui quattro nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione siciliana, due dal Banco di Sicilia, uno dalla Cassa centrale di risparmio V. E.

per le Provincie siciliane ed uno dalle aziende di credito di cui alla lettera *e*) dell'art. 3, i cui rappresentanti si riuniscono all'uopo in separata assemblea.

Nella separata assemblea di cui al comma precedente i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento dei partecipanti e la nomina del consigliere di Amministrazione avviene a maggioranza delle quote presenti.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Fra i membri del Consiglio sono scelti due vice presidenti, di cui uno dalla Cassa per il Mezzogiorno fra i consiglieri da essa designati, ed uno dal Consiglio stesso fra i consiglieri designati dagli Istituti bancari.

Le nomine sono comunicate agli enti partecipanti con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'avvenuta costituzione del Consiglio di amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione nomina — su designazione del presidente — il proprio segretario scegliendolo fra i dirigenti ed i funzionari dell'Istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal Consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali e delle delibere, muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore generale;

d) su proposta del direttore generale, nominare un vice direttore generale e designare i dirigenti incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o di impedimento;

e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado, nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento per il personale;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, con il consenso degli Istituti di provenienza, dipendenti di Istituti di credito partecipanti;

h) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare in materia di operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Consiglio insieme al rapporto del Comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinunzia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio d'interesse;

p) deliberare sulle transazioni, rinuncie di credito, etc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve essere oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi, nonchè sull'acquisto di immobili da adibire ad uffici dell'Istituto;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, in relazione al disposto dell'art. 24 del presente statuto;

u) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

v) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata dal presidente con lettera o biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

Ai dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19 persone che siano fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso, nonchè persone che siano parenti o affini, fino al terzo grado incluso, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 19.

Alla gestione dei fondi istituiti presso l'Istituto con la legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sovraintende un Comitato amministrativo formato, ai sensi dell'art. 10 della legge stessa:

a) dal presidente dell'Istituto — o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci — che lo presiede;

b) da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e scelti tra esperti tecnici estranei alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, ai Collegi sindacali ed ai dipendenti degli Istituti di credito.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora un membro del Comitato cessi dalla carica prima della scadenza, per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato.

Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Spetta al Comitato:

a) deliberare la concessione dei mutui su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Comitato insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

b) deliberare — con le stesse modalità di cui alla precedente lettera *a*) — la concessione della garanzia sussidiaria regionale e/o il contributo sugli interessi in favore delle aziende di credito che abbiano effettuato o che intendano effettuare mutui per la formazione di scorte;

c) deliberare su quant'altro attiene alla gestione dei fondi di cui trattasi a norma di legge.

CAPO VI
Presidente

Art. 20.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Il presidente dura in carica tre anni, ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 15 e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato amministrativo di cui all'art. 19 nonchè la separata assemblea dei partecipanti di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo di cui all'art. 19.

Consente la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni, dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

CAPO VII
Collegio sindacale

Art. 21.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro per l'industria ed il commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Regione; un sindaco effettivo dall'assemblea dell'Istituto.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo di cui all'art. 19.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

CAPO VIII
Direttore generale

Art. 22.

All'Istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del direttore generale di chiedere l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronunci il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo di cui all'art. 19, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al detto Comitato amministrativo su tutti gli affari, per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) entro il terzo mese che segue la chiusura dell'esercizio, predispone il bilancio annuale dell'Istituto, allegandovi i rendiconti delle gestioni separate di cui all'art. 7, e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 comma quinto.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale al quale può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale che, in tal caso, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo di cui all'art. 19 e presiede il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 23.

CAPO IX
Comitato tecnico consultivo

Art. 23.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'Istituto, o da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà pareri sulle ammissioni ad istruttoria delle domande di mutuo e sui finanziamenti da sottoporsi al Consiglio di amministrazione dell'Istituto o al Comitato amministrativo, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

CAPO X
Facoltà di firma

Art. 24.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere *n*), *o*), *p*) e *s*), compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono a' termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto, per la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi, per gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè per la corrispondenza, la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei dirigenti cui il Consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza od impedimento del direttore generale, al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) in caso di assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale, a due dei dirigenti di cui alla precedente lettera *a*).

Di fronte ai terzi, ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del presidente; la firma del vice direttore generale al posto di quella del direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del direttore generale; la firma di uno di dirigenti di cui al primo comma, lettera *a*), al posto di quella del vice direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del vice direttore generale; la firma di due dei dirigenti precitati costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Gli enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso ai sensi del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente dal direttore

generale essere attribuita congiuntamente: al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera a), oppure a due dei predetti dirigenti.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento, le cambiali, i vaglia ed in genere tutti i titoli all'ordine ed i recapiti di cassa, al nome od in favore dell'Istituto, possono essere girati o quietanzati a firma unica del direttore generale o del di lui sostituto.

CAPO XI

Bilancio e riparto degli utili

Art. 25.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 26.

Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita a partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi e borse di studio, da erogare per favorire iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

CAPO XII

Vigilanza

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive disposizioni integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO XIII

Disposizioni generali

Art. 28.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'Istituto.

Quando essi siano autorizzati dal Consiglio di amministrazione a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 29.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale e dei fondi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 sarà attribuito pro quota agli enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro quota tra i partecipanti.

Art. 30.

Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nonchè d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Art. 31.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione e le disposizioni in esso contenute saranno applicate con effetti immediati, ad eccezione di quelle di cui all'art. 15, terzo comma, e all'art. 20, secondo comma.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9657)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1963, n. 92, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: S. Chirico Nuovo-contrada Calle (innesto Strada statale n. 96) della lunghezza di km. 9+200;

Visto il voto n. 1573 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 settembre 1964, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere pertanto classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada S. Chirico Nuovo-contrada Calle (innesto Strada statale n. 96) della lunghezza di km. 9+200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9630)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 17 in data 23 marzo 1960, con la quale il comune di Mazara del Vallo si è pronunciato favorevolmente all'assunzione fra le comunali della strada denominata di Capo Feto e Sicomo: dalla Strada statale n. 115, allacciando le contrade Triglia-Scaletta-Capo Feto-Sicomo-Gazilelle e Banna, alla via «Banna-Tonnarella» della lunghezza di km. 8+500;

Visto il voto in data 15 settembre 1964, n. 1741, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti per essere classificata comunale;

Ritenuto che per la strada anzidetta ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica di cui alle premesse è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Mazara del Vallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9627)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 6 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9423)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1963, numero 257, con la quale il comune di Fermo ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Bore di Tenna » dal piazzale dell'Icona di San Salvatore nel capoluogo di Fermo, raggiunge la località Torre Matteucci;

Visto il voto n. 866 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « Bore di Tenna » costruita dal Consorzio di bonifica della Valle del Tenna, della lunghezza complessiva di km. 5+000, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9628)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Revoca del decreto ministeriale 29 giugno 1963, numero 5161/5164, per la parte concernente una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale in data 29 giugno 1963, n. 5161/5164, con il quale sono state classificate provinciali sette strade fra cui la strada di bonifica denominata Val Basentello: da contrada « Masseria D'Errico » a contrada « Manca del Brigante » della lunghezza di km. 7+500;

Vista la relazione in data 18 dicembre 1963, n. 16322, con la quale l'Ufficio del genio civile dichiara che la strada suddetta non è stata più costruita per intervenute modifiche nei programmi di finanziamento di opere pubbliche di bonifica;

Vista la deliberazione in data 29 maggio 1964, numero 603, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha chiesto la parziale revoca del citato decreto ministeriale 29 giugno 1963, n. 5161/5164, riflettente la classificazione a provinciale della strada di bonifica in parola;

Ritenuto, quindi, necessario revocare il decreto anzidetto per la parte concernente la classificazione della suddetta strada;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale del 29 giugno 1963, n. 5161/5164, per la sola parte concernente la classificazione tra le provinciali della strada denominata Val Basentello: da contrada « Masseria D'Errico » a contrada « Manca del Brigante » della lunghezza di chilometri 7+500, restando, pertanto, confermata la classificazione fra le provinciali per le altre sei strade.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9626)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 26 giugno 1964, n. 57, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Variante provinciale Putifigari-diga del Cuga innesto al km. 37 della Strada statale Carlo Felice 131-*bis* (presso cantoniera Scala Cavalli) della lunghezza di chilometri 2+420;

Visto il voto 31 ottobre 1962, n. 2066, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Variante provinciale Putifigari-diga del Cuga innesto al km. 37 della Strada statale Carlo Felice 131-*bis* (presso cantoniera Scala Cavalli), della lunghezza di km. 2+240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Budimport - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Budimport, via Canonica, 59, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. B Import n. 6.4427931 emesso il 9 agosto 1960 dalla Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, per L. 712.500 (settecentododicimilacinquecento);

Visti gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la Ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per il seguente importo:

Lire italiane 712.500 (settecentododicimilacinquecento);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Budimport di Milano relativamente al 10 % del seguente importo:

Lire italiane 712.500 (settecentododicimilacinquecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(9406)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Lucca presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lello dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Martinelli dott. Vittorio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marasco geom. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Aragrande cav. Secondo, rappresentante della Camera di commercio, indutsria e agricoltura;

Manoni dott. Romolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Luca Calogero, Bellano Marcello, Maffei Urbino, Giuli Bruno, Bianchi Alfredo, Macchiarini Mario e Giacomelli rag. Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Niccolai dott. Gisberto, Mondini dott. Mario, Parducci dott. Claudio e Giovannetti dott. Omero, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Santi Cesare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro: Delle Fave

(9402)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 novembre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(9661)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1964.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1964, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1964;

Vista la dichiarazione in data 10 luglio 1964, con la quale il dott. Carlo Orlando ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Palermo;

Vista la deliberazione n. 131 in data 29 agosto 1964, adottata dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale viene proposta la sostituzione del dott. Carlo Orlando, nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Palermo, con il prof. Vincenzo Di Simone;

Ritenuto che, in conseguenza, occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 luglio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Orlando dalla carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Palermo.

Art. 2.

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Palermo per l'anno 1964, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il prof. Vincenzo Di Simone, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Carlo Orlando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1964

Il Ministro: Colombo

(9659)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,80%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9662)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa 33, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero, se la morte dell'assicurato avviene dopo il periodo di pagamento dei premi, e in misura ridotta crescente se essa avviene durante tale periodo;

Tariffa 36, relativa all'assicurazione, a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione di capitali a scadenza provenienti da assicurazioni a tipo misto;

Valori di opzione per la conversione di capitali a scadenza provenienti dalla combinazione delle assicurazioni vita intera-rendita differita.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9776)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9774)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di

assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e dei relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè di due opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e i relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix »:

Tariffa 11/1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 10/5, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia differita.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(9773)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T (A) cresc., relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(9775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Calcolo delle probabilità » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Calcolo delle probabilità », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9857)

Vacanza della cattedra di « Zootecnica generale » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Zootecnica generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9858)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Tonino Giovanni Maria Galli, nato a Tizzano Val Parma (Parma) l'8 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma il 6 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(9259)

Il dott. Luigi Iannuzzi, nato a San Donato Ninea (Cosenza) il 3 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Messina nell'anno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(9260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Caltavuturo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.480.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Motta Camastra (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.356.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Ramacca (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.243.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Dovadola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.037.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Sassofeltrio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.139.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Baschi (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.446.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9701)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Filottrano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Chiaravalle (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9703)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Mondavio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.947.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Castel del Rio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.291.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Longiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.928.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Modigliana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.051.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9707)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.617.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9708)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Arpino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.254.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9709)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.223.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9713)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.577.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9710)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Foza (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.481.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9711)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9714)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Rotzo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.917.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9712)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 830.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9715)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 20 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,80	624,82	624,81	624,82	624,82	624,82	624,82	624,80
$ Can.	581,89	581,90	582,15	582 —	581,05	581,90	581,97	581,87	581,90	581,90
Fr Sv.	144,79	144,79	144,79	144,805	144,75	144,79	144,802	144,78	144,79	144,79
Kr D.	90,15	90,17	90,18	90,14	90,10	90,16	90,165	90,15	90,17	90,15
Kr N.	87,17	87,18	87,17	87,18	87,16	87,18	87,1725	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	121,20	121,29	121,28	121,34	121,30	121,22	121,33	121,22	121,24	121,25
Fol.	173,92	173,92	173,93	173,93	173,90	173,91	173,92	173,90	173,91	173,90
Fr B.	12,59	12,591	12,5955	12,59375	12,5925	12,59	12,5925	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,50	127,515	127,52	127,51	127,515	127,52	127,51	127,51
Lst.	1739,08	1738,45	1738,80	1738,625	1738,50	1739,05	1738,55	1739 —	1739,05	1738,50
Dm. occ.	157,15	157,18	157,23	157,20	157,16	157,15	157,1975	157,12	157,15	157,19
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1825	24,15	24,18	24,1815	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,6775	21,69	21,69	21,68

Media dei titoli del 20 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	581,985
1 Franco svizzero	144,803
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,176
1 Corona svedese	121,335
1 Fiorino olandese	173,925
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1738,587
1 Marco germanico	157,199
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,684

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione al Consorzio di bonifica Stella, delle funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1964, registrato dalla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, al registro n. 14, foglio n. 284, al Consorzio di bonifica Stella, ferme restando la competenza territoriale e le attuali attribuzioni di Ente di bonifica, sono state affidate, con separata gestione e conseguenti oneri, le funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria per la difesa delle opere del torrente Cormor e dei corsi d'acqua minori scorrenti nel territorio dei comuni di Muzzana del Turgnano, Pocenia, Castions di Strada, Talmassons, Palazzolo dello Stella e Carlino.

(9675)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchio d'identificazione per metalli preziosi « 81-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Vallè Mario, esercente un laboratorio di argenteria in Milano, via Villoresi n. 28, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 9 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di un marchio d'identificazione per metalli preziosi contrassegnato con il numero « 81-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri due marchi con il medesimo numero caratteristico.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio smarrito a consegnarlo all'Ufficio metrico di Milano.

(9345)

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 282-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Balzaretti Ercole, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Orefici, 2, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 13 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di venti marchi d'identificazione per metalli preziosi contrassegnati con il numero « 282-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta, è stato autorizzato il rilascio di altri otto marchi con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9346)

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 10-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Micheletto Emilio, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Quadronno n. 6, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 14 ottobre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di nove marchi d'identificazione per metalli preziosi contrassegnati con il numero « 10-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri sedici marchi con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(9347)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino avverso la decisione in data 21 marzo 1961, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso, aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Bolzano che in data 7 marzo 1960 aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in possesso del ricorrente per la vendita di generi di consumo nel proprio spaccio n. 49 sito in Bolzano.

(9637)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 22, foglio n. 160, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino avverso la decisione in data 27 giugno 1960, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso, aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Rovereto che, in data 25 febbraio 1960 aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in possesso del ricorrente per la vendita di generi di consumo nel proprio spaccio n. 11 sito in Rovereto.

(9638)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 301, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino averso la decisione in data 21 marzo 1961, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso, aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Bolzano che in data 7 marzo 1960 aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in possesso del ricorrente per la vendita di generi di consumo nel proprio spaccio n. 31 sito in Bolzano.

(9639)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino, avverso la decisione in data 27 giugno 1960, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Rovereto che aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in suo possesso per la vendita di generi di consumo nel proprio spaccio n. 12, sito in Rovereto.

(9640)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 110, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Sindacato agricolo industriale trentino averso la decisione in data 21 marzo 1961, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio ha respinto il ricorso con il quale il Sindacato stesso, aveva impugnato il provvedimento del sindaco di Bolzano che aveva escluso alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in suo possesso per la vendita di generi di consumo in Bolzano, piazza Matteotti n. 11-12.

(9635)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 7 dicembre 1962 dai signori Sgaramella Michele, Bucci Ottobrino, Lanciotti Pietro, Massi Olimpia, Mulargia Salvatorica nata Pilo, Cantone Giuseppe, Pascucci Aristide, Capponi Maria nata Segato, Venanzi Alessandro, Mariocchi Elena nata Valentini, Giusti Gino, Beccacece Dino, Zura Puntaroni Anfo, Martini Ivana nata Iavarone, Russo Venera, Rinascente Anna, Rufini Tullio, Mattei Ennio, Petrangeli Valerio, Soverchia Giovanni, Viti Gabriele, Gargoni Giuseppe, Rocco Giuseppe, Mattioli Giovanni, Apolloni Luigi e Rossi Luigi avverso il decreto ministeriale 10 febbraio 1962 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esame a trenta posti di capo ufficio nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1961.

(9633)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 506/R/Gab. con cui al sig. Comploj Antonio nato a Santa Cristina il 16 maggio 1877, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 settembre 1964, dal signor Comploi Luigi, figlio del predetto in atto residente a Santa Cristina Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67692/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 506/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Comploi Luigi nato a Bressanone il 22 aprile 1927, della di lui moglie Demetz Stefania Maria nata ad Ortisei il 15 gennaio 1926 e dei figli Egon, nato a Bolzano il 29 maggio 1956, Margherita Matilde Maria, nata a Santa Cristina Valgardena il 17 maggio 1958 e Karin Mathilde, nata a Bolzano il 21 agosto 1959, residenti a Santa Cristina Valgardena, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(9673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'esercito (coefficiente 229).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati:

a) essere fornito del diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idoneo all'impiego;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 30 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso stesso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di che trattasi, redatte su carta bollata e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopraindicato. La data di arrivo è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Roma;

9) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e questa integrata con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno 90 giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, alla legge 4 marzo 1952, n. 137, alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza, di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che, non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età.

6) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di libe-

razione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Nono sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A*) annessa al decreto legislativo 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord.IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconsciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera *h*), del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per la guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestato previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, rilasciato in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualità mediante attestato rilasciato su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)*, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposito attestato, su carta bollata, della competente autorità militare.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della avvenuta comunicazione, i seguenti documenti, in bollo:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certficato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale l'interessato concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia del foglio matricolare rilasciato dal Distretto militare competente, se arruolati con l'Esercito o con l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se arruolati in Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in bollo, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

presidente: un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri: due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario: un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Per poter sostenere i detti esami i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione.

Del diario delle prove scritte d'esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato in quella orale.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate, e, in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi già menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare, secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Registro n. 86 Esercito; foglio n. 337 — LOSSI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Diritto civile.
2) Diritto costituzionale e amministrativo.
3) Economia politica e scienza delle finanze.
4) Nozioni elementari di diritto penale.
5) Nozioni elementari di statistica.
6) Cenni sulla legislazione concernente le relazioni con la Santa Sede.
7) Nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
8) Cenni sulle leggi concernenti: reclutamento dell'Esercito; reclutamento degli ufficiali dell'Esercito; ordinamento dell'Esercito; stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli esami scritti, in tre prove, verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; l'esame orale può vertere su tutto il programma.

Roma, addì 6 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9078)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso l'Avvocatura generale dello Stato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 18 ottobre 1964).

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo della Avvocatura generale dello Stato, n 6 (sei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019-4 del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(9543) p. *Il Ministro*: GUADALUPI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico predetto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, al registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 277, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori — carriera di concetto — del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice del concorso sopraspecificato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso nelle premesse specificato è così costituita:

Presidente:

Melocchi dott. Giuseppe, ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Membri:

Leone prof. Giuseppe, preside di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, professore in agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree;

Del Bravo prof. Renzo, professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per l'economia rurale ed estimo;

Montaldo dott. Giuseppe, ispettore capo del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Calabri ing. Giancarlo, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Segretario:

Vitali dott. Angelo, consigliere di 1ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero agricoltura e foreste.

A ciascun componente della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 83 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1964

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964
Registro n. 7 Corpo forestale Stato, foglio n. 144. — D'ALENA

(9837)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per trenta guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, indetto con decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 88 in data 3 novembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1964, registro n. 49 Difesa-Marina, foglio n. 273, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di trenta guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, bandito con decreto interministeriale 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1964.

(9836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a venti posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 maggio 1964, n. 120.

Le prove scritte del concorso sopra specificato avranno luogo in Roma, nei locali del Convitto Nazionale (piazza Monte Grappa n. 5) alle ore 8,30 dei giorni 3 e 4 dicembre 1964.

(9900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2713 in data 25 luglio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 3401 del 16 luglio 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962:

1. Gatti Pietro . punti 72,890
2. Raimondi Dionisio . . » 69,850
3. Gatti Piero . . . . » 65,171
4. Silva Mario . . . . » 60,377
5. Daveri Ubaldo . . » 59,005
6. Bassi Enrico . . . punti 55,355
7. Poggi Giorgio . . . » 55,063
8. Gaffuri Guglielmo . . . . . » 50,500
9. Bolognesi Luigi . . . . . . » 49,721
10. Pata Pasquale . . . . . . » 45,579
11. De Santolo Gian Piero . . . . » 44,536
12. Costa Carlo . . . . . » 43,300
13. Boni Bruno . . . » 42,500
14. Valzelli Battista . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 10 novembre 1964

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 4769, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicata dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Gatti Pietro: Piacenza (3ª condotta);

2) Raimondi Dionisio: Farini d'Olmo (2ª condotta con sede nella frazione di Groppallo)

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 10 novembre 1964

Il medico provinciale LANZARINI

(9688)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.